DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001659	08/09/2026

OGGETTO: A.G.P. - Revisione prezzi contrattuali servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell'ASL della Provincia di Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260001804 DEL 28/07/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 30 (trenta) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 07/09/2026 17:21 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 07/09/2026 17:48* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:43 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:29* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/09/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 08/09/2026 09:50
Domenico ROVETO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria formulata dai competenti Uffici della U.O.S. "Acquisizione Servizi" e della proposta del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

PREMESSO

che, con Determinazione Dirigenziale n. 1409 del 10/02/2023, è stata disposta l'aggiudicazione, in favore della Leader Service S.c.a.r.l., dell'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell'ASL della Provincia di Bari, della durata di 60 mesi, per il globale importo di € 5.408.956,05 iva esclusa, di cui € 5.012.739,47 i.e. per i servizi da remunerarsi a canone mensile ed € 396.216,58 i.e. per i servizi a chiamata, da remunerarsi al costo chilometrico di € 0,90 i.e.

che l'appalto prevede l'opzione di estensione contrattuale nella misura massima del 50% del valore di aggiudicazione, esercitabile sia in caso di aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, che in caso di prestazioni complementari, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 e, dunque, per il valore massimo di € 2.506.369,74 i.e. per servizi a canone e di € 198.108,29 i.e. per servizi a chiamata

che il contratto è stato sottoscritto il 31/03/2023 e il servizio è stato avviato a decorrere dal 01/04/2023

che, con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1359 del 03/07/2023 e n. 1596 del 04/08/2023, nonché con Determinazioni Dirigenziali n. 1813 del 06/03/2024, n. 5133 del 27/06/2024, n. 1618 del 21/02/2025, n. 4443 del 03/06/2025, n. 5163 del 23/06/2025, n. 6307 del 25/07/2025, n. 7661 del 17/09/202 e n. 9543 del 12/11/2025, alle cui motivazioni si rinvia, è stata esercitata la prevista opzione di estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016, sia per i servizi a canone che per i servizi a chiamata, in ragione di specifiche richieste pervenute dalle Macrostrutture aziendali interessate

che, *in medio tempore*, in forza di cessione di ramo d'azienda e previa autorizzazione resa dall'ASL di Bari con D.D. n. 5204 del 01/07/2024, la P.L.S. Facility Management S.r.l. è subentrata alla Leader Service S.c.a.r.l. nel predetto contratto di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), D.lgs. n. 50/2016

che, con nota acquisita al prot. n. 63859 del 13/05/2026, la Società appaltatrice ha avanzato istanza di revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'art. 12 del Contratto di Appalto, adducendo il verificarsi di incrementi eccezionali e imprevedibili dei costi di esecuzione del servizio, tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, segnatamente, connessi all'aumento dei costi vivi di gestione (carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzioni), nonché al rinnovo del CCNL Multiservizi

che, in ispecie, la ridetta istanza è stata formulata, computando

- le variazioni dell'indice FOI accertate dall'ISTAT, a far data dalla seconda annualità contrattuale (01/04/2024 - 31/03/2026), per l'importo di € 78.968,53
- gli incrementi dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, evidenziati dalle tabelle pubblicate dal MIT, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/03/2026, per il complessivo importo di € 346.461,16 di cui € 33.452,07 per carburante ed € 313.009,09 per manutenzioni
- gli aumenti del costo della manodopera rivenienti dal rinnovo del CCNL Multiservizi, limitatamente al periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026, per l'importo di € 85.894,60

che, sulla scorta di quanto precede, l'istante ha richiesto il pagamento della somma di € 317.676,21 ovvero in misura pari all'80% della quota eccedente il 5% delle variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 4 del 27/01/2022 (convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022)

EVIDENZIATO

che la suindicata procedura di gara è stata indetta in vigenza del D.lgs. n. 50/2016

che, nel sistema del D.lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è facoltativa, non automatica, in quanto consentita, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), solo se prevista espressamente nei documenti di gara iniziali, con clausole chiare e precise e purché non sia modificata la natura del contratto

che, nel caso di specie, la revisione dei prezzi contrattuali risulta disciplinata dall'art. 12 del Contratto di Appalto, allegato agli atti di gara, che dispone come di seguito:
«1. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatta salva la revisione come di seguito disciplinata.
2. È ammessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito nella Legge n. 25 del 28/03/2022, la revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il disposto al terzo capoverso della medesima lettera a) dell'art. 106 del precitato D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
3. La revisione dei prezzi trova applicazione a partire dalla seconda annualità contrattuale e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere motivata al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria.
5. L'adeguamento decorrerà, ove accettato, una volta decorsi dodici mesi dall'inizio del contratto, previa richiesta dell'Appaltatore ed adeguata istruttoria da svolgersi a cura dell'AGP, utilizzando come parametro di riferimento i prezzi standard rilevati dall'ANAC oppure, qualora detti dati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
6. La revisione, ove accordata, non potrà alterare la natura generale del contratto.
7. Per quanto riguarda l'eventuale intervenuto rinnovo del CCNL applicato al personale impiegato nel servizio di cui trattasi, l'Amministrazione assumerà le proprie determinazioni in considerazione della normativa e degli indirizzi giurisprudenziali in materia, nonché delle linee guida ANAC, vigenti al momento della presentazione dell'istanza da parte dell'Appaltatore»

RILEVATO

che, per quanto concerne la richiesta di adeguamento prezzi sulla base dell'indice Istat FOI, verificato che la variazione in aumento del costo del servizio risulta inferiore al 5% rispetto all'importo del corrispettivo originario (art. 29 D.L. n. 4 del 27/01/2022, conv. in Legge n. 25 del 28/03/2022, richiamato dall'art. 12 del contratto), difettano i presupposti normativi per il relativo riconoscimento

che, con riferimento ai prospettati incrementi dei costi di esercizio (carburante e manutenzioni), computati sulla scorta delle tabelle pubblicate dal MIT, l'istanza revisionale non risulta disciplinata nella richiamata clausola contrattuale (art. 12), che peraltro, ne limita l'applicazione dalla seconda annualità, in contrasto con la richiesta che *in parte qua* risulta articolata ricomprendendo la prima annualità contrattuale

che, tuttavia, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità e di merito, la doverosità del rimedio conservativo trova fondamento nel Codice Civile e, segnatamente, nel combinato disposto degli artt. 1175 - "Comportamento secondo correttezza", 1374 - "Integrazione del contratto", 1375 - "Esecuzione secondo buona fede", 1467 - "Eccessiva onerosità sopravvenuta", le cui disposizioni trovano applicazione altresì in materia di contratti pubblici, per effetto dell'espresso rinvio alle stesse operato dall'art. 30, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

che, anche il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 36 /2023, sebbene non applicabile *ratione temporis*, all'art. 9, rubricato *"Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale"*, ha espressamente recepito la disciplina del codice civile, nonché il consolidato orientamento giurisprudenziale, disponendo che, al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, si debba riconoscere, in capo alla parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto

il relativo rischio, il diritto di rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali, al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico

che, nella fattispecie, non è revocabile in dubbio la sopravvenuta effettiva maggiore onerosità dei costi del servizio affidato, connessa ai rincari delle materie prime, dell'energia e del carburante, da ultimo, ingenerati dalla perdurante situazione di instabilità geopolitica internazionale

che l'oscillazione dei costi intervenuta appare eccedere la fisiologica alea del contratto e, dunque, il rischio calcolato assunto dall'imprenditore in fase di offerta di gara, configurando un fattore eccezionale ed anomalo, tale da giustificare l'adozione di un rimedio a salvaguardia dell'equilibrio delle prestazioni e dei corrispettivi contrattuali

che i perduranti effetti sui prezzi di mercato del servizio in oggetto, indotti dall'ulteriore sopravvenuto conflitto bellico in Medio Oriente, hanno raggiunto un livello di stabilità tale per cui gli stessi appaiono ormai difficilmente reversibili, in guisa da giustificare l'adozione del rimedio conservativo volto ad attenuare le conseguenze di un eccessivo squilibrio sinallagmatico, circoscritto prudenzialmente per un solo anno

RITENUTO

che, in tale contesto, al fine di attenuare le conseguenze dell'eccessivo squilibrio sinallagmatico verificatosi, in applicazione dei principi di correttezza, buona fede e cooperazione, a cui debbono essere improntati i rapporti tra Amministrazione e Operatore Economico nella fase esecutiva del contratto, appare opportuno riconoscere temporaneamente gli aumenti di costo del carburante e delle manutenzioni, evidenziati dalle precitate tabelle pubblicate dal MIT, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza revisionale (13/05/2026) e per la durata di un anno

che, a tal fine, in linea con quanto indicato dall'Appaltatore, in base alla tipologia di autoveicolo utilizzato per l'esecuzione del servizio (auto mediche e piccoli furgoni), per il computo degli incrementi deve farsi riferimento alla tabella ministeriale per i veicoli di classe di peso "A" (veicoli leggeri con peso complessivo inferiore a 3,5 tonnellate) e, segnatamente, ai valori massimi ivi previsti

che, in ispecie, si ritiene congruo applicare i valori tabellari massimi, in quanto il trasporto viene espletato con automezzi per trasporti specifici, muniti di dotazioni tecnologiche idonee a garantire la catena del freddo, il controllo della temperatura, nonché il monitoraggio costante del veicolo, con conseguenti maggiori oneri di carburante e manutenzione

che, sulla scorta di tali parametri,

- l'incremento del carburante risulta pari a 0,02 €/km, come calcolato per differenza tra il costo pubblicato nell'ultimo aggiornamento ministeriale disponibile (marzo 2026) e quello vigente ad aprile 2023, data di avvio del servizio (in ispecie, €/km 0,23 - €/km 0,21)
- l'incremento delle manutenzioni risulta pari a 0,20 €/km, parimenti, calcolato per differenza tra il costo pubblicato nell'ultimo aggiornamento ministeriale disponibile (marzo 2026) e quello vigente ad aprile 2023, data di avvio del servizio (in ispecie, €/km 0,30 - €/km 0,10)

che, al fine di determinare l'esatto importo a corrispondersi, per i servizi remunerati a canone mensile si terrà conto del numero di chilometri calcolati in fase di gara, viceversa, per i servizi a chiamata, si terrà conto del numero di chilometri riportato dall'Appaltatore in fattura, come segue:

SERVIZI ORDINARI A CANONE MENSILE					
INCREMENTI	**VALORE KM/€**	**KM ANNO**	**1 ANNO (i.e.)**	**KM MESE**	**1 MESE (i.e.)**
CARBURANTE	€ 0,02	709.971,60	€ 14.199,43	59.164,30	€ 1.183,29

MANUTENZIONI	€ 0,20		€ 141.994,32		€ 11.832,86
	TOTALI		**€ 156.193,75**		**€ 13.016,15**
SERVIZI A CHIAMATA	KM A CONSUNTIVO INDICATI IN FATTURA				

RILEVATO, da ultimo

che, in riferimento all'aumento del costo della manodopera, l'istanza revisionale deve ritenersi meritevole di accoglimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del Contratto di Appalto e 106, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, atteso che il rinnovo del CCNL Multiservizi del 13/06/2025 è intervenuto in epoca evidentemente successiva alla conclusione della procedura di gara (giusta D.D. di aggiudicazione n. 1409 del 10/03/2023) e che, dunque, il nuovo assetto retributivo costituisce circostanza non prevedibile, come tale non valutabile dall'operatore economico in fase di presentazione dell'offerta *(in tal senso, vedasi, da ultimo, TAR Marche, Sez. I. sentenza 11/07/2026, n. 924)*

che l'importo richiesto risulta correttamente determinato sulla base delle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, considerando la media del costo orario previsto per il 3° e 4° livello, impiegati nella commessa, per differenza tra il costo medio orario attuale e quello vigente in fase di offerta di gara

che si deve riconoscere, dunque, la somma di € 85.894,60 a titolo di aumento del costo della manodopera per il periodo dal 01/07/2025 al 31/03/2026, in favore della Società Appaltatrice, che, peraltro, a seguito di richiesta degli Uffici AGP (rif. nota prot. 77204 del 10/06/2026), ha prodotto documentazione integrativa comprovante la corresponsione degli incrementi stipendiali dichiarati, con nota acquisita al prot. n. 84803 del 25/06/2026

che, inoltre, in sede di rinnovo del predetto CCNL di settore, sono stati previsti ulteriori scatti salariali, di talché appare opportuno - per ragioni di economia procedimentale - adeguare sin d'ora i corrispettivi, valorizzando tali incrementi sino alla conclusione del contratto di appalto, prevista per il 31/03/2028

che, pertanto, per il periodo successivo a quello ricompreso nell'istanza dell'Appaltatore (01/07/2025-31/03/2026), ovvero con decorrenza dal 01/04/2026, si procederà ai seguenti adeguamenti dei corrispettivi, tenendo conto degli ulteriori scatti salariali da CCNL di settore

	CCNL Luglio 2025	**CCNL Maggio 2026**	**CCNL Ottobre 2026**	**CCNL Maggio 2027**	**CCNL Dicembre 2027**
Media costo orario 3 liv. - 4 liv.	€ 20,40	€ 21,03	€ 21,55	€ 22,00	€ 22,30
Media incremento 3 liv. - 4 liv.	€ 2,60	€ 3,23	€ 3,76	€ 4,21	€ 4,51
DIFFERENZA MENSILE (monte h/mese 3668,544444)	€ 9.538,22	€ 11.849,40	€ 13.775,38	€ 15.426,23	€ 16.526,79
	Aprile 2026 (1 mese)	05/2026 - 09/2026 (5 mesi)	10/2026 - 04/2027 (7 mesi)	05/2027 - 11/2027 (7 mesi)	12/2027 - 03/2028 (4 mesi)
TOTALE A VERSARSI	€ 9.538,22	€ 59.246,99	€ 96.427,69	€ 107.983,61	€ 66.107,17

RITENUTO, per tutto quanto innanzi rappresentato, al fine di ricondurre ad equità il sinallagma del vigente contratto concernente il trasporto campioni biologici e nel perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio secondo gli attuali standard qualitativi:

- di rideterminare temporaneamente le condizioni economiche dell'appalto, in applicazione dei principi di cui agli artt. 1175, 1374, 1375 e 1467 c.c., a cui il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. espressamente rinvia,

riconoscendo gli incrementi dei costi di esercizio del servizio, in termini di carburante e manutenzioni, come evidenziati dalle precitate tabelle pubblicate dal MIT, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di revisione (13/05/2026) e per la durata di un anno;

- di riconoscere, altresì, gli aumenti del costo della manodopera discendenti dal rinnovo del CCNL Multiservizi occorso in data 13/06/2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 del Contratto di Appalto e 106, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 50/2016, valorizzando gli scatti retributivi ivi previsti con decorrenza dal 01/07/2025 e sino alla scadenza dell'appalto fissata per il 31/03/2028

STIMATA nell'importo di € 709.298,28 iva inclusa (€ 581.392,03 i.e.) la spesa presunta, di cui:

- € 190.556,38 iva inclusa (€ 156.193,75 i.e.) per sopravvenuta onerosità delle componenti carburante e manutenzioni
- € 518.741,90 iva inclusa (€ 425.198,28 i.e.) per adeguamento agli incrementi salariali previsti dal rinnovo del CCNL sino alla scadenza del contratto di appalto in corso

ASSUNTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

di autorizzare, ai sensi dell'art. 30, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1175, 1374, 1375 e 1467 c.c., nonché dell'art. 12 del Contratto di Appalto, al fine di ricondurre ad equità il sinallagma del vigente contratto concernente il trasporto campioni biologici, la temporanea rideterminazione delle condizioni economiche dell'appalto, a decorrere dalla data dell'istanza di revisione (13/05/2026) e per la durata di un anno, riconoscendo, in favore dell'appaltatore P.L.S. Facility Management S.r.l., l'importo di € 156.193,75 oltre iva (€ 190.556,38 i.i.) a titolo di incremento dei costi di esercizio del servizio, per carburante e manutenzioni, come evidenziati dalle tabelle pubblicate dal MIT (Marzo 2026), **nonché di autorizzare** l'adeguamento del costo della manodopera agli incrementi discendenti dal rinnovo del CCNL Multiservizi del 13/06/2025, valorizzando gli scatti retributivi ivi previsti dal 01/07/2025 e sino alla scadenza dell'appalto fissata per il 31/03/2028, per l'importo complessivo di € 425.198,28 oltre iva (€ 518.741,90 i.i.)

di dare atto

che la spesa presuntiva riveniente dal presente atto, pari al complessivo importo di € 709.298,28 iva inclusa (€ 581.392,03 i.e.), verrà imputata per la quota parte pari ad € 69.860,95 i.i. (€ 57.263,07 i.e.), relativa gli incrementi salariali di competenza dell'anno 2025, sul conto 75710000065 *"Sopravvenienze passive relative ad acquisto di beni e servizi"* e per la quota parte pari ad € 639.437,33 i.i. (€ 524.128,96 i.e.) sul conto sul conto 71210000085 *"Servizi di logistica"* dei bilanci di rispettiva competenza, autorizzando sin d'ora l'incremento in caso di incapienza dei relativi conti

che la predetta spesa verrà tracciata mediante il CIG generato in fase di gara (9288741F8C), trattandosi di oneri dovuti per legge, fisiologicamente rientranti nel quadro economico dell'appalto

di demandare, ai competenti uffici dell'Area Gestione Patrimonio, gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, ivi incluso l'aggiornamento del contratto informatico in essere nel gestionale di magazzino MOSS, mediante inserimento di appositi articoli di prodotto

di notificare, a cura dei competenti uffici dell'Area Gestione Patrimonio, copia del presente provvedimento alla P.L.S. Facility Management S.r.l., nonché all'AGRF, per gli adempimenti di competenza

PROFILI CONTABILI

☒ RILEVANTE, a valere su: ☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	2026	69.860,95
71210000085 - Servizi di Logistica	2026	288.364,07
71210000085 - Servizi di Logistica	2027	290.585,20
71210000085 - Servizi di Logistica	2028	60.488,06

☐ CONTIENE liquidazione ☒ NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☒ SOGGETTA a pubblicazione ☐ NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo LIvello	Sottosezione di Secondo LIvello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

☐ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☒ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	

PROPOSTA N.RO 20260001804 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001659 DEL 08/09/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Contento Maria	*Firmato digitalmente il 03/09/2026 17:05*
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.36/2023	Piizzi Vita Maria	*Firmato digitalmente il 03/09/2026 17:16*
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	*Firmato digitalmente il 03/09/2026 17:28*